



Associazione Donatori
Volontari Sangue
ONLUS



STATUTO

ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE DI RAVENNA

Denominazione e sede

Art. 1

L'Associazione Donatori Volontari di Sangue (ADVS) di Ravenna (di seguito detta Associazione) costituita con atto a rogito del Notaio De Lorenzi in data 10 novembre 1961, rep. n.19543/4118, registrato a Ravenna il 15 novembre 1961 al n.1523, Mod. I°, è un'organizzazione di volontariato iscritta al Registro del Volontariato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.482 del 15/7/1992 ai sensi dell'art. 6 Legge n.266 del 11/8/1991, con il compito di promuovere fra i cittadini l'offerta volontaria, anonima, gratuita e responsabile di sangue e/o di emocomponenti a persone che hanno necessità di trasfusioni.

L'Associazione ha durata illimitata e si adegua alla normativa vigente, in particolare a quella che regola il volontariato, a quella in materia sanitaria e a tutte le disposizioni sulla donazione di sangue.

Art. 2

La sede legale dell'Associazione è presso la "Casa del Volontariato", in Ravenna Via A. Sansovino n.57. L'eventuale trasferimento della sede Sociale può essere decisa con delibera dell'Assemblea dei Soci e non richiede formale variazione del presente statuto se rimane all'interno del Comune di Ravenna. La sede operativa è nel presidio ospedaliero di Ravenna.

La "sede di raccolta" di riferimento per l'Associazione è quella della struttura trasfusionale dello stesso presidio ospedaliero.

Finalità

Art. 3

L'Associazione ha principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, è apartitica, apolitica, aconfessionale ed interetnica e svolge attività di carattere umanitario e sociale. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

A.D.V.S. Ravenna

Azienda U.S.L. della Romagna
Servizio Trasfusionale - Ravenna
c/o Ospedale Civile
Viale Randi, 5 - 48121 Ravenna
☎ 0544/403462 📠 0544/404410
ONLUS - C.F. 80004220390

🌐 www.advsravenna.it
📘 ADVS Ravenna
✉ info@advsravenna.it
✉ PEC: fidas.advsravenna@sicurezzapostale.it

Art. 4

L'Associazione accanto al fine principale, si propone inoltre di:

- propagandare il principio umanitario e sociale dell'offerta di sangue;
- diffondere nella popolazione il principio della volontarietà dell'offerta gratuita, anonima e responsabile del sangue come dovere civico;
- divulgare i principi informativi della terapia trasfusionale;
- favorire la fratellanza fra i propri aderenti;
- contribuire ad assicurare la corretta e compiuta applicazione dei protocolli di tutela sanitaria dei donatori;
- promuovere iniziative:
 - per la valorizzazione della donazione del sangue e dei suoi componenti presso enti, associazioni, imprese e privati;
 - per la tutela dei donatori nell'esercizio della loro missione;
 - per il progresso organizzativo e scientifico della medicina trasfusionale;
 - a sostegno di attività di volontariato o di carattere Sociale.

L'Associazione può svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative alle stesse, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

Art. 5

Le attività di cui all'articolo precedente o quelle a esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci.

L'attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai Soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di Socio.

Art. 6

L'Associazione, oltre che con la propria sede centrale, può operare anche con l'eventuale costituzione di gruppi formati dai propri Soci. Gruppi che, all'occorrenza, l'Associazione può chiudere. Ogni decisione relativa ai Gruppi è di competenza della Assemblea dei Soci.

Art. 7

Al fine di avvalersi di una rappresentanza in sede istituzionale regionale e nazionale, l'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue (Fidas), mantenendo la propria autonomia decisionale nei limiti definiti dai rispettivi Statuti.

Art. 8

Chiunque può utilizzare il nome, i servizi e l'organizzazione dell'Associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione stessa, esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Soci

Art. 9

Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione persone di ambo i sessi, di età non inferiore agli anni diciotto che intendano donare sangue e/o emocomponenti come atto volontario, anonimo, gratuito e responsabile oppure promuovere la donazione di sangue, purchè questi ultimi non superino per numero quello dei donatori effettivi.

Art. 10

L'ammissione a Socio è subordinata:

- alla sottoscrizione di apposita domanda di ammissione, con la quale il candidato esprime la volontà di accettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti della Associazione;
- ad autocertificazione ai sensi e per gli effetti dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., in cui il candidato dichiara:
 - di non aver subito condanne a pene detentive per delitti non colposi e/o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - nel caso di cittadino straniero, di trovarsi in posizione regolare sul territorio dello stato italiano, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;
- all'approvazione del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Art. 11

Il Socio giudicato idoneo alla donazione di sangue e/o emocomponenti, è moralmente impegnato a non esimersi dalle chiamate per donazioni di sangue e/o emocomponenti, in favore delle quali ha espresso il proprio consenso informato. Non può esimersi da chiamate relative alla esecuzione degli accertamenti medici periodici e/o occasionali diretti a verificare il permanere dell'idoneità di cui sopra.

Art. 12

La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per espulsione, avendo il Socio violato norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti o avendo il Socio con atti, parole o scritti, leso il buon nome dell'Associazione.

L'espulsione del Socio viene deliberata dal Consiglio direttivo; deve essere comunicata al Socio esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Socio espulso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Art. 13

Tutti i Soci godono di uguali diritti, ai sensi delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione. L'adesione viene convalidata dal rilascio di una tessera associativa.

Tutti i Soci hanno diritto di:

- accedere alle cariche sociali;

- partecipare alle Assemblee dei Soci con voto deliberante;
- verificare la contabilità e i verbali associativi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Tutti i Soci hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Ogni Socio ha il diritto/dovere di osservare e di far osservare il presente Statuto e i Regolamenti.

Art. 14

Il rapporto di lavoro con l'Associazione è incompatibile con la qualifica di Socio.

Albo Associativo

Art. 15

L'Albo Associativo è istituito nel sito internet ufficiale dell'Associazione ed è integrato da un cartaceo presso la sede operativa dell'Associazione. Ogni comunicazione ufficiale dovuta ai Soci viene pubblicata in questo spazio rispettando i tempi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti ed è valida a ogni effetto del presente Statuto, dei Regolamenti e di Legge.

Assemblea dei Soci

Art. 16

Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 17

L'Assemblea dei Soci ha carattere ordinario o straordinario. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, l'organo che esercita la sovranità. A garanzia del diritto di partecipazione di tutti i Soci, il funzionamento dell'Assemblea dei Soci è disciplinato da apposite norme riportate nel rispettivo Regolamento.

L'Assemblea dei Soci ordinaria:

- elegge il Consiglio Generale con le modalità stabilite dal rispettivo Regolamento;
- nomina il Collegio dei Sindaci Revisori;
- nomina il Collegio dei Proviviri;
- approva la relazione morale del Presidente;
- approva i bilanci annuali consuntivo e preventivo, che hanno carattere pubblico;
- nomina i Soci Onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro oggetto concernente la gestione della Associazione, riservate alle sue competenze dallo Statuto o dalla Legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Generale.

L'Assemblea dei Soci ordinaria si riunisce dietro convocazione del Consiglio Direttivo:

- almeno una volta all'anno, entro i termini previsti per Legge dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- dietro richiesta del Consiglio Generale, o del Collegio dei Sindaci Revisori o di un decimo dei Soci. In tale evenienza la richiesta deve contenere gli argomenti da trattare e la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.

L'Assemblea dei Soci ordinaria è valida:

- in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei Soci; le delibere sono valide quando approvate dalla maggioranza dei Soci presenti;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti; le delibere sono valide quando approvate dalla maggioranza dei Soci presenti.

L'Assemblea dei Soci straordinaria:

- approva lo Statuto e ne delibera le relative modifiche;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina e i poteri dei commissari liquidatori.

L'Assemblea dei Soci straordinaria è valida:

- per modifica Statuto, in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei Soci; le delibere sono valide quando approvate dalla maggioranza dei Soci;
- per modifica Statuto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti; le delibere sono valide quando approvate dai due terzi dei Soci presenti;
- per scioglimento, quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci; le delibere sono valide quando approvate da almeno tre quarti dei Soci presenti.

La convocazione della Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è formulata mediante pubblicazione almeno trenta giorni prima all'Albo Associativo, e può essere comunicata a mezzo del servizio postale e/o con mezzi telematici. Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in giorno diverso dalla prima.

Ciascun Socio può partecipare all'Assemblea dei Soci di persona o facendosi rappresentare da altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di una delega. Ciascun Socio ha diritto a un solo voto.

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta del Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, da un componente del Consiglio Direttivo. A cura del Segretario Generale o in caso di suo impedimento da un altro componente del Consiglio Direttivo, di ciascuna seduta è redatto un verbale sintetico, fatte salve le dichiarazioni di singoli aderenti delle quali sia stata richiesta espressamente la trascrizione per intero. Il verbale resta agli atti della Associazione. All'occorrenza vengono nominati tre scrutatori che, in caso di votazione, sottoscrivono il verbale sintetico di cui sopra.

Consiglio Generale

Art. 18

Il Consiglio Generale è l'organo rappresentativo della base associativa. È costituito da membri eletti dalla Assemblea, secondo le norme del rispettivo Regolamento, con criterio proporzionale di rappresentatività territoriale. I membri del Consiglio generale restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Generale:

- approva le norme di Statuto e le relative modifiche, da sottoporre al giudizio e al voto della Assemblea dei Soci;
- approva la relazione annuale del Presidente, da sottoporre al giudizio e al voto della Assemblea dei Soci;
- approva le proposte di bilancio annuale preventivo e consuntivo, da sottoporre al giudizio e al voto della Assemblea dei Soci;
- approva le norme dei Regolamenti e le relative modifiche;
- approva gli indirizzi generali della attività associativa, la cui attuazione è demandata al Consiglio Direttivo;
- provoca la decadenza del Consiglio Direttivo con una mozione di sfiducia approvata da almeno due terzi dei suoi componenti;
- ha la facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci con una mozione approvata da almeno la metà dei suoi componenti, in tal caso la mozione contiene l'ordine del giorno della riunione;
- ha la facoltà di proporre all'Assemblea dei Soci lo scioglimento dell'Associazione.

Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte l'anno, dietro convocazione del Consiglio Direttivo. La convocazione del Consiglio Generale è formulata mediante pubblicazione almeno dieci giorni prima all'Albo Associativo, e può essere comunicata a mezzo del servizio postale e/o con mezzi telematici. Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in giorno diverso dalla prima.

La seduta del Consiglio Generale è valida:

- in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei membri; le delibere sono valide quando approvate dalla maggioranza dei membri presenti; in caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti; le delibere sono valide quando approvate dalla maggioranza dei membri presenti; in caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

A garanzia del diritto di partecipazione il funzionamento del Consiglio Generale è regolato da apposite norme del rispettivo Regolamento. Ciascun membro può partecipare alla seduta del Consiglio Generale di persona o facendosi rappresentare da altro membro con delega scritta. Ogni membro non può ricevere più di una delega. Ciascun membro ha diritto a un solo voto.

Le sedute del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, da un componente del Consiglio Direttivo. A cura del Segretario Generale o in caso di suo impedimento da un altro componente del Consiglio Direttivo, di ciascuna seduta è redatto un verbale sintetico, fatte salve le dichiarazioni di singoli aderenti delle quali sia stata richiesta espressamente la trascrizione per intero. Il verbale resta agli atti della Associazione. All'occorrenza vengono nominati tre scrutatori che, in caso di votazione, sottoscrivono il verbale sintetico di cui sopra.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori partecipano di diritto alle sedute senza diritto di voto.

Quando siano poste in discussione norme statutarie o di regolamento, queste devono essere espresse in dettaglio nell'ordine del giorno della convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio Generale sono vincolanti per il Consiglio Direttivo.

Il membro del Consiglio Generale che decade dall'incarico per dimissioni o per altre cause è sostituito dal primo dei membri non eletti e resta in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio Generale. In caso di impossibilità di sostituzione il Consiglio Generale rimane in carica con i rimanenti membri fino al permanere dei requisiti.

La decadenza della metà dei membri del Consiglio Generale provoca la decadenza di tutte le cariche direttive dell'Associazione e l'indizione di nuove elezioni entro i termini e con le modalità disposte dal rispettivo Regolamento. Nel frattempo gli organi decaduti restano attivi per l'ordinaria amministrazione e per l'espletamento dei compiti loro demandati dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione; è inoltre organo di elaborazione, di proposta e di attuazione delle iniziative della Associazione e organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio Generale.

È costituito da tredici membri eletti dal Consiglio Generale secondo le norme fissate dal rispettivo Regolamento. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e possono essere rieletti per tre mandati consecutivi (un mandato si intende tale se la carica dura almeno per due anni). Dopo tre mandati i membri del Consiglio Direttivo devono attendere un mandato prima di potersi ricandidare.

Il Consiglio Direttivo:

- convoca l'Assemblea dei Soci e ne fissa l'ordine del giorno;
- nella sua prima seduta nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario Generale e il Segretario Organizzativo;
- predispone gli indirizzi generali della politica associativa e il programma;
- accetta le domande di iscrizione alla Associazione;
- approva la relazione morale redatta annualmente dal Presidente, con riferimento all'andamento generale dell'Associazione;
- predispone annualmente i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Generale e al voto finale dell'Assemblea dei Soci;
- elabora gli indirizzi generali della attività associativa e li sottopone alla approvazione del Consiglio Generale;
- organizza, coordina e amministra l'Associazione in attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio Generale e delle deliberazioni assunte dalla Assemblea dei Soci;
- elabora eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla approvazione del Consiglio Generale e al voto finale dell'Assemblea dei Soci straordinaria;
- elabora eventuali proposte di modifica dei Regolamenti da sottoporre alla approvazione del Consiglio Generale;
- provvede agli atti di gestione corrente della Associazione;
- delibera i rimborsi di cui al precedente art.5;
- per quanto concerne i rapporti con le banche, ivi compresa la movimentazione dei conti, il Consiglio Direttivo può dare delega a uno o più dei suoi membri;
- propone all'Assemblea dei Soci la nomina dei Soci Onorari;
- assume e licenzia il personale; il Consiglio Direttivo può affidare a un suo membro gli aspetti operativi della gestione del personale dipendente;
- promuove e realizza le iniziative atte a divulgare e a valorizzare la donazione del sangue e/o degli emocomponenti;
- ha la facoltà di invitare a partecipare alle proprie sedute, alle sedute del Consiglio Generale o a quelle dell'Assemblea dei Soci, coloro che, a qualsiasi titolo, di volta in volta possono offrire utili contributi consultivi;
- può creare ulteriori incarichi direttivi, che assegna ai suoi membri;
- può avvalersi anche di collaborazioni professionali esterne;
- prende atto delle dimissioni dei membri sia del Consiglio Generale che del Consiglio Direttivo con facoltà di respingerle per una sola volta;
- prende atto delle dimissioni dei Soci;
- qualora ravvisi comportamenti di Soci che giudica riprovevoli, ha facoltà di comminare la sanzione del richiamo verbale e, nei casi gravi, del richiamo scritto;
- adotta il provvedimento di espulsione del Socio che assume iniziative o tiene comportamenti in violazione di norme del presente Statuto e/o di Regolamenti della Associazione o che sono suscettibili di danneggiare l'immagine o la moralità o di contrastarne l'azione;
- ha la facoltà di proporre al Consiglio Generale lo scioglimento della Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi dietro convocazione del Presidente o dietro richiesta formale di almeno cinque dei suoi membri. In questo ultimo caso, la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta, che deve comprendere gli argomenti da discutere.

La convocazione del Consiglio Direttivo è formulata in unica convocazione mediante pubblicazione almeno sette giorni prima all'Albo Associativo, e può essere comunicata a mezzo del servizio postale e/o con mezzi telematici. Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida:

- con la presenza di almeno la metà più uno dei membri, le delibere sono valide quando approvate dalla maggioranza dei membri presenti; in caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto a un voto e non è ammesso voto per delega. Di norma, il voto è palese; è segreto nelle decisioni che riguardano le persone.

Il Consiglio Direttivo può decidere di ammettere alle proprie sedute, la partecipazione con mezzi telematici dei propri membri che per qualsiasi motivo siano impossibilitati alla presenza fisica. La partecipazione dei membri con mezzi telematici è valida a tutti gli effetti dando loro la possibilità di esprimere validamente il voto.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto i membri del Collegio dei Sindaci Revisori e il Coordinatore del Gruppo Giovani AdvS.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, sono presiedute dal membro più anziano di età. A cura del Segretario Generale o in caso di suo impedimento da un altro componente del Consiglio Direttivo, di ciascuna seduta è redatto un verbale sintetico, fatte salve le dichiarazioni di singoli aderenti delle quali sia stata richiesta espressamente la trascrizione per intero. Il verbale resta agli atti della Associazione.

Per delibere urgenti, i membri del Consiglio Direttivo possono essere chiamati a esprimere il loro voto per mezzo telematico. La richiesta telematica del Presidente deve essere protocollata assieme alle risposte dei membri del Consiglio Direttivo. Il voto così espresso deve ritenersi valido a tutti gli effetti e la delibera dovrà solo essere ratificata alla prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

Il membro del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo, risulta assente alle sedute per sei mesi consecutivi, è considerato decaduto.

Il membro del Consiglio Direttivo che decade dall'incarico per dimissioni o per altre cause è sostituito dal primo dei membri non eletti e resta in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio Direttivo. In caso di impossibilità di sostituzione il Consiglio Direttivo rimane in carica con i rimanenti membri, fino a un minimo di 10 e almeno 7 dei 13 eletti in origine. Al di sotto di questi limiti, decade di diritto l'intero Consiglio e il Consiglio generale che lo ha eletto.

La decadenza di otto membri del Consiglio Direttivo provoca la decadenza del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale e l'indizione di nuove elezioni entro i termini e con le modalità disposte dal rispettivo Regolamento. Nel frattempo gli organi decaduti restano attivi per l'ordinaria amministrazione e per l'espletamento dei compiti loro demandati dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 20

I dirigenti della Associazione ai quali sono affidati specifici incarichi dal Consiglio Direttivo, possono avvalersi di gruppi di lavoro e/o di coordinamento, stabili e/o finalizzati al conseguimento di obiettivi

specifici, i cui componenti vengono da loro scelti discrezionalmente e del cui operato personalmente rispondono al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Presidente e Vice Presidente

Art. 21

Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione ed esprime l'unità dell'Associazione. Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni sede e dispone della firma sociale. Agisce in nome dell'Associazione in giudizio sia come convenuto che come attore, qualora in questo secondo caso abbia ricevuto il mandato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- cura i rapporti con la Fidas regionale e nazionale, tenendo costantemente informato il Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- redige l'ordine del giorno delle sedute, tenendo conto degli argomenti eventualmente proposti formalmente dai Soci, in particolare da quelli che rivestono incarichi direttivi;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi della Associazione;
- redige annualmente la relazione morale sull'andamento generale della Associazione, che ha carattere pubblico.

Il Presidente resta in carica quattro anni e può essere rieletto per tre mandati consecutivi (un mandato si intende tale se la carica dura almeno per due anni). Dopo tre mandati il Presidente deve attendere un mandato prima di potersi ricandidare.

Il Presidente che senza giustificato motivo, risulta assente alle sedute per sei mesi consecutivi, è considerato decaduto.

Il Presidente che decade dall'incarico per dimissioni o per altre cause è sostituito dal Vice Presidente che ne assume a tutti gli effetti la funzione per il mandato residuo del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

La carica di Presidente è incompatibile con la posizione di Direttore della struttura trasfusionale del presidio ospedaliero di Ravenna.

Art. 22

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'adempimento dei compiti che il presente Statuto e i Regolamenti gli attribuiscono.

Il Vice Presidente:

- sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza e, dietro sua esplicita richiesta, può sostituirlo occasionalmente anche nell'attività ordinaria;
- può disporre della firma che consente di movimentare le risorse economiche della Associazione;
- nel caso di decadenza del Presidente, ne assume le sue funzioni con un mandato di durata pari al mandato residuo del Consiglio Direttivo stesso.

La carica di Vice Presidente è incompatibile con la posizione di Direttore della struttura trasfusionale del presidio ospedaliero di Ravenna.

Tesoriere, Segretario Generale e Segretario Organizzativo

Art. 23

Il Tesoriere è responsabile dei libri contabili della Associazione e della corretta tenuta dei documenti amministrativi di natura economica.

Annualmente, in accordo con il Presidente, predispone le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo. Riceve delega dal Consiglio Direttivo al fine di poter disporre della firma che consente di movimentare le risorse economiche della Associazione.

Art. 24

Il Segretario Generale cura gli aspetti amministrativi di natura non economica della vita associativa.

Il Consiglio Direttivo può affidare al Segretario Generale gli aspetti operativi della gestione del personale dipendente.

Di norma, redige i verbali delle sedute.

Art. 25

Il Segretario Organizzativo è responsabile della realizzazione di tutte le iniziative della Associazione deliberate dal Consiglio Direttivo, delle quali provvede all'organizzazione e di cui ne coordina lo svolgimento.

Provvede alla cura delle esigenze pratiche e/o operative dell'Associazione, dietro mandato del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Sindaci Revisori e Collegio dei Probiviri

Art. 26

Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dalla Assemblea dei Soci.

È composto da tre membri effettivi: il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori e due supplenti. I membri restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Sindaci Revisori:

- svolge tutte le attività di verifica, valutazione e controllo che le normative vigenti impongono al ruolo;
- in sede di approvazione del bilancio consuntivo redige una relazione di valutazione, da sottoporre al Consiglio Generale e alla Assemblea dei Soci.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori hanno facoltà di procedere, anche individualmente, a ispezioni o controlli di natura amministrativa.

La seduta del Collegio dei Sindaci Revisori è valida con la presenza di tutti i membri. Le delibere sono valide quando approvate dalla maggioranza dei membri presenti.

A cura del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, di ciascuna seduta è redatto un verbale sintetico, fatte salve le dichiarazioni di singoli aderenti delle quali sia stata richiesta espressamente la trascrizione per intero. Il verbale resta agli atti della Associazione.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il membro del Collegio dei Sindaci Revisori che decade per dimissioni o altre cause è sostituito dal supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla prima Assemblea dei Soci ordinaria, che provvede al reintegro del membro decaduto, secondo quanto previsto dal rispettivo Regolamento.

Art. 27

Il Collegio dei Probiviri è nominato dalla Assemblea dei Soci.

È composto da tre membri effettivi: il Presidente del Collegio dei Probiviri e due supplenti. I membri restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Non possono partecipare a nessun titolo alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri:

- dirime le controversie fra i Soci e gli organi direttivi della Associazione, con giudizio finale e insindacabile;
- risolve i conflitti di competenza fra gli organi direttivi della Associazione, con giudizio finale e insindacabile;
- riceve i ricorsi avverso le sanzioni di ordine disciplinare o morale comminate dal Consiglio Direttivo e li accoglie o li respinge con giudizio finale e insindacabile.

La seduta del Collegio dei Sindaci Probiviri è valida con la presenza di tutti i membri. Le delibere sono valide quando approvate dalla maggioranza dei membri presenti.

A cura del Presidente del Collegio dei Sindaci Probiviri, di ciascuna seduta è redatto un verbale sintetico, fatte salve le dichiarazioni di singoli aderenti delle quali sia stata richiesta espressamente la trascrizione per intero. Il verbale resta agli atti della Associazione.

In caso di impedimento temporaneo di un membro, i membri supplenti lo sostituiscono a tutti gli effetti, con priorità del membro più anziano di età. I membri stabiliscono l'ordine con cui sostituire il Presidente del Collegio dei Probiviri, per il caso di impedimento temporaneo.

Quando la trattazione di una controversia si apra in presenza di una o più sostituzioni, la composizione del Collegio dei Sindaci Probiviri rimane la medesima fino alla espressione del relativo giudizio finale.

Il Collegio dei Sindaci Probiviri avvia le procedure istruttorie dietro istanza formale e motivata, presentata entro e non oltre sessanta giorni dall'insorgere della controversia. Di regola, conclude le proprie procedure entro sessanta giorni dal loro avvio.

Gruppo Giovani AdvS

Art. 28

Il Gruppo Giovani AdvS di Ravenna è costituito dai Soci di età inferiore ai 28 anni.

Aderisce alla Fidas Giovani.

Ha il compito di collaborare al conseguimento degli scopi della Associazione, sviluppando iniziative promozionali e/o formative tali da risultare specificamente rivolte al mondo giovanile per modalità di proposta e tempi di interesse.

Le modalità organizzative e operative del Gruppo Giovani AdvS sono stabilite nel rispettivo Regolamento.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 29

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi erogati dal servizio sanitario pubblico;
- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- qualunque altra entrata consentita dalla legge alle organizzazioni di volontariato.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Generale e dell'Assemblea dei Soci nei termini previsti dalla Legge.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea dei Soci che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

L'Associazione può altresì compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile quali ad esempio:

- accettare donazioni o legati;
- acquistare, vendere permutare beni mobili e immobili;
- compiere ogni altra operazione, atto o contratto necessari per il conseguimento delle finalità statutarie.
-

Scioglimento

Art. 30

Il Consiglio Generale, di propria iniziativa o dietro proposta del Consiglio Direttivo, con proprio atto deliberativo, può proporre lo scioglimento della Associazione alla Assemblea dei Soci straordinaria. In tal caso, l'avviso di convocazione deve specificamente richiamare il motivo della seduta e comprendere quest'unico punto all'ordine del giorno.

Qualora l'Assemblea dei Soci deliberi lo scioglimento della Associazione, nella stessa circostanza nomina una Commissione di liquidazione, composta da tre commissari, due dei quali scelti fra i Soci e uno esterno alla Associazione, di provata esperienza giuridica e amministrativa, con funzioni di Presidente.

A discrezione della Commissione di liquidazione, sono tenuti a collaborare alle operazioni di liquidazione il Presidente e il Tesoriere uscenti. Tutti i beni, nessuno escluso, vengono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore della Associazione, secondo quanto disposto dalla Assemblea dei Soci che ha deliberato lo scioglimento.

Norme finali

Art. 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti della Associazione, viene fatto espresso richiamo alle Leggi vigenti.

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.

Il presente Statuto è stato approvato con delibera dalla Assemblea dei Soci straordinaria nella seduta del 12/05/2017.



IL PRESIDENTE

